

Studio Cacioli – Computa
Via Pietro Palmieri, 63
10138 TORINO

Circolari per la clientela

**Chiarimenti Agenzia delle Entrate
sui nuovi obblighi di presentazione
telematica dei modelli F24 dall'1.10.2014**

1 PREMESSA

Con l'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione:

- ai versamenti di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- alle compensazioni effettuate.

In pratica, vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

Con la circ. 19.9.2014 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni, in particolare:

- individuando alcune ipotesi in cui non sono applicabili i nuovi obblighi di presentazione telematica;
- stabilendo un "regime transitorio", fino alla fine del 2014, in relazione ai versamenti rateizzati in corso.

Ferme restando tali eccezioni, viene confermato che la presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà possibile solo qualora:

- si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

Altri limiti alle compensazioni

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuali e trimestrali, ai sensi dell'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102) e dell'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44); in particolare:
 - la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;
 - l'obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - l'obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro annui, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, ai sensi dell'art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro annui per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122.

Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali

Di seguito si riepiloga la disciplina introdotta dal DL 66/2014, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

2 FINALITÀ

Le nuove disposizioni sono finalizzate a ridurre i modelli F24 che transitano tramite gli intermediari della riscossione (banche, Poste e Agenti della Riscossione) e, conseguentemente, l'ammontare dei compensi riconosciuti a tali intermediari dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che sono già stati aboliti i compensi che erano riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai professionisti abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), per la trasmissione telematica dei modelli F24.

Inoltre, in caso di compensazioni, l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate consente una più veloce disponibilità dei dati per eventuali controlli e per prevenire comportamenti indebiti.

3 AMBITO OGGETTIVO

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le nuove disposizioni si applicano solo ai pagamenti effettuati con il modello F24.

Le nuove disposizioni si applicano quindi a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24:

- per obbligo o per scelta;
- sia che si tratti di tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme.

3.1 PAGAMENTI CON MODALITÀ DIVERSE DAL MODELLO F24

Sono invece esclusi dai nuovi vincoli i pagamenti che avvengono con strumenti diversi dal modello F24, ad esempio:

- i bollettini di conto corrente postale;
- i bonifici;
- i versamenti diretti in Tesoreria.

3.2 PAGAMENTI CON MODALITÀ ALTERNATIVE AL MODELLO F24

I nuovi vincoli non sono quindi applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto.

È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, i quali, in alternativa al modello F24, possono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale.

Si ricorda, tuttavia, che i versamenti effettuati con il bollettino di conto corrente postale non possono essere compensati con crediti d'imposta o contributivi disponibili.

4 AMBITO SOGGETTIVO

Le nuove disposizioni fanno riferimento al "contenuto oggettivo" dei modelli F24 (a saldo zero; con saldo a debito, ma con compensazioni; con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni), senza distinzioni tra:

- categorie di contribuenti;
- soggetti titolari o non titolari di partita IVA.

In pratica, i nuovi vincoli sono destinati ad incidere sui versamenti con il modello F24:

- dei contribuenti non titolari di partita IVA;
- dei soggetti titolari di partita IVA, in relazione alle compensazioni di:
 - crediti diversi dai crediti IVA, che comportino un F24 a saldo zero;
 - crediti IVA fino a 5.000,00 euro annui, che comportino un F24 a saldo zero.

A partire dall'1.1.2007, infatti, i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari (si vedano l'art. 37 co. 49 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248 e il DPCM 4.10.2006), fermi restando i vincoli già previsti in relazione alla compensazione dei crediti IVA, come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.9.2014 n. 27.

5 DECORRENZA

Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano a decorrere dall'1.10.2014.

I nuovi vincoli, pertanto, saranno operanti a partire dai modelli F24 presentati dall'1.10.2014.

6 PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 A SALDO ZERO PER EFFETTO DELLE COMPENSAZIONI

I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

6.1 SISTEMI TELEMATICI UTILIZZABILI

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel:

- "F24 *on line*", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "*pincode*" di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute; il modello F24 viene:
 - compilato attraverso il *software* scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite programmi disponibili sul mercato;
 - inviato telematicamente attraverso il sito della stessa Agenzia;
- "F24 *web*", il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di scaricare sul proprio *computer* alcun *software*; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;
- "F24 intermediari", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti *on line* delle somme dovute dai propri clienti:
 - con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi ("F24 cumulativo"); il contribuente intestatario del modello F24 deve essere l'unico intestatario del conto corrente, oppure un cointestatario (es. con il coniuge), ma con abilitazione a operare con firma disgiunta;
 - oppure sul conto corrente dell'intermediario medesimo ("F24 addebito unico").

Salvo le previste eccezioni individuate dall'Agenzia delle Entrate, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a saldo zero:

- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;

- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di *home/remote banking* collegati al circuito CBI (*Corporate Banking* Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare i sistemi di *home/remote banking*).

L’Agenzia delle Entrate ha invece previsto eccezioni ai nuovi vincoli in relazione:

- ai versamenti rateizzati in corso;
- all’utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione.

6.2 COMPENSAZIONI “VERTICALI” O “INTERNE” CHE VENGONO ESPOSTE NEL MODELLO F24

Ai fini in esame, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito i necessari chiarimenti.

6.3 VERSAMENTI RATEIZZATI IN CORSO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha invece chiarito che, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA che, alla data dell’1.10.2014, hanno in corso versamenti rateizzati di tributi, contributi e altre entrate tramite il modello F24 cartaceo:

- possono continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31.12.2014;
- anche se il saldo del modello, per effetto delle compensazioni effettuate, è pari a zero.

6.4 UTILIZZO DI CREDITI D’IMPOSTA FRUIBILI IN COMPENSAZIONE ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha inoltre chiarito che i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli Agenti medesimi.

Tale possibilità riguarda:

- sia i contribuenti non titolari di partita IVA;
- sia i contribuenti titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.9.2006 n. 30).

7 PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON SALDO A DEBITO CONTENENTI COMPENSAZIONI

Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:

- dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

7.1 SISTEMI TELEMATICI UTILIZZABILI

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo:

- dei suddetti servizi telematici "F24 *on line*", "F24 *web*" e "F24 intermediari" dell'Agenzia delle Entrate (si veda il precedente § 6.1);
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste, dagli Agenti della Riscossione e dai prestatori di servizi di pagamento.

Salvo le previste eccezioni individuate dall'Agenzia delle Entrate, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo, presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti previsto eccezioni ai nuovi vincoli in relazione:

- ai versamenti rateizzati in corso;
- all'utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, si ricorda che:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui comporta l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- secondo quanto era stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24:
 - contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro;
 - ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro.

7.2 COMPENSAZIONI "VERTICALI" O "INTERNE" CHE VENGONO ESPOSTE NEL MODELLO F24

Anche nel caso in esame potrebbero rilevare le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda con un saldo a debito da versare.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito i necessari chiarimenti.

7.3 VERSAMENTI RATEIZZATI IN CORSO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha invece chiarito che, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA che, alla data dell'1.10.2014, hanno in corso versamenti rateizzati di tributi, contributi e altre entrate tramite il modello F24 cartaceo:

- possono continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31.12.2014;
- anche utilizzando crediti in compensazione.

7.4 UTILIZZO DI CREDITI D'IMPOSTA FRUIBILI IN COMPENSAZIONE ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha invece chiarito che i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli Agenti medesimi.

Tale possibilità riguarda:

- sia i contribuenti non titolari di partita IVA;
- sia i contribuenti titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.9.2006 n. 30).

8 PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON SALDO SUPERIORE A 1.000,00 EURO SENZA COMPENSAZIONI

L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni.

Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:

- evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro;
- oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.

8.1 SISTEMI TELEMATICI UTILIZZABILI

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo:

- dei suddetti servizi telematici "F24 *on line*", "F24 *web*" e "F24 intermediari" dell'Agenzia delle Entrate (si veda il precedente § 6.1);
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste, dagli Agenti della Riscossione e dai prestatori di servizi di pagamento.

Salvo le previste eccezioni individuate dall'Agenzia delle Entrate, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti previsto eccezioni ai nuovi vincoli in relazione ai:

- modelli F24 precompilati dall'ente impositore;
- versamenti rateizzati in corso.

8.2 F24 PRECOMPILATI DALL'ENTE IMPOSITORE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia stessa, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

8.3 VERSAMENTI RATEIZZATI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

8.3.1 Disciplina generale

Il suddetto limite di 1.000,00 euro riguarda il singolo modello F24.

In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi, pertanto:

- se la singola rata (compresi gli interessi) supera l'importo di 1.000,00 euro, "scatterà" l'obbligo di presentazione telematica del modello F24;
- se, invece, la singola rata (compresi gli interessi) non supera l'importo di 1.000,00 euro, sarà possibile continuare ad utilizzare le attuali modalità di presentazione dei modelli F24, sempreché nello stesso modello F24:
 - non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la soglia;
 - non vengano effettuate compensazioni.

8.3.2 Eccezioni per i versamenti rateizzati in corso

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha tuttavia chiarito che, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA che, alla data dell'1.10.2014, hanno in corso versamenti rateizzati di tributi, contributi e altre entrate tramite il modello F24 cartaceo:

- possono continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31.12.2014;
- anche per importi superiori a 1.000,00 euro.

8.4 VERSAMENTI RELATIVI ALLA STESSA SCADENZA FRAZIONATI SU PIÙ MODELLI F24

Ferme restando le suddette eccezioni previste dall'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra diversi modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno.

Ad esempio, se entro l'1.12.2014 un contribuente non titolare di partita IVA deve versare 800,00 euro di acconto IRPEF e 300,00 euro di acconto cedolare secca:

- se tali versamenti avvengono con un unico modello F24, che evidenzierà quindi un saldo di 1.100,00 euro, sono applicabili le nuove disposizioni;
- se, invece, vengono presentati due modelli F24, uno per l'acconto IRPEF e l'altro per l'acconto della cedolare secca, poiché entrambi non superano il limite di 1.000,00 euro, le nuove disposizioni non dovrebbero essere applicabili.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al versamento con più modelli F24 di un'unica imposta entro la prevista scadenza; si pensi, ad esempio, al versamento di 1.600,00 euro di acconto IRPEF di un contribuente non titolare di partita IVA, che venga effettuato:

- per 600,00 euro, con un modello F24 presentato il 28.11.2014;
- per i restanti 1.000,00 euro, con un altro modello F24 presentato l'1.12.2014.

Al riguardo, non sono state fornite indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

9 CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE

La circ. Agenzia delle Entrate 19.9.2014 n. 27 ha infine fornito chiarimenti in relazione ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente (es. soggetti falliti o protestati).

9.1 MODELLI F24 CON SALDO A DEBITO CONTENENTI COMPENSAZIONI

In relazione ai modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi:

- ad un intermediario abilitato ad Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente;
- oppure ad intermediari della riscossione che consentano di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate.

In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, viene chiarito che:

- potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare;
- il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con un modello F24 cartaceo.

9.2 MODELLI F24 CON SALDO SUPERIORE A 1.000,00 EURO SENZA COMPENSAZIONI

In relazione ai modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche in tale caso, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi:

- ad un intermediario abilitato ad Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente;
- oppure ad intermediari della riscossione che consentano di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate.

In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo.

10 TABELLE RIEPILOGATIVE

10.1 SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Di seguito si riepiloga, in forma tabellare, la disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24:

- applicabile dall'1.10.2014 ai contribuenti non titolari di partita IVA, secondo quanto stabilito dal DL 66/2014;
- ferme restando le eccezioni previste dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.9.2014 n. 27, precedentemente analizzate, riguardanti:
 - i modelli F24 precompilati dall'ente impositore;
 - i versamenti rateizzati in corso;
 - l'utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione;
 - i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	Sì	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 a saldo zero	NO	NO	Sì

10.2 SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Di seguito si riepiloga, in forma tabellare, la disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24:

- applicabile dall'1.10.2014 ai contribuenti titolari di partita IVA, secondo quanto stabilito dal DL 66/2014;
- ferme restando le eccezioni previste dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.9.2014 n. 27, precedentemente analizzate, riguardanti:
 - l'utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione;
 - i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente.

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	Sì
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare	NO	NO	Sì